



C O M U N E D I M A N S U È

PROVINCIA DI TREVISO

POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

**con norme per la corretta detenzione per una
migliore convivenza con la collettività**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28 / 06 / 2017.

INDICE

Titolo I: FINALITÀ

Titolo II: AMBITO DI APPLICAZIONE - DEFINIZIONI - ESCLUSIONI - PROFILI ISTITUZIONALI

- Art. 1: **Ambito di applicazione e definizioni**
- Art. 2: **Esclusioni**
- Art. 3: **Profili istituzionali**

Titolo III: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 4: **Detenzione e maltrattamento di animali**
- Art. 5: **Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**
- Art. 6: **Avvelenamenti e trappole**
- Art. 7: **Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**
- Art. 8: **Alimentazione degli animali**
- Art. 9: **Pet-therapy e cani per disabili**
- Art. 10: **Esposizione e commercializzazione di animali**
- Art. 11: **Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi**
- Art. 12: **Seppellimento di animali d'affezione**
- Art. 13: **Conduzione di animali**

Titolo IV: NORME PARTICOLARI PER SINGOLE SPECIE

CANI

- Art. 14: **Conduzione di cani nei luoghi pubblici**
- Art. 15: **Anagrafe canina**
- Art. 16: **Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri**
- Art. 17: **Obbligo di raccolta degli escrementi**

GATTI

Art. 18: **Colonie feline**

EQUIDI

Art. 19: **Detenzione di equidi**

VOLATILI

Art. 20: **Detenzione di volatili d'affezione e da compagnia**

ANIMALI NON CONVENZIONALI E RETTILI

Art. 21: **Detenzione di animali esotici, non convenzionali e rettili**

OVINI E CAPRINI

Art. 22: **Detenzione di ovini – caprini, suini ad uso amatoriale**

ANIMALI ACQUATICI

Art. 23: **Detenzione di specie animali acquatici**

ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

Art. 24: **Animali da reddito in allevamento a carattere familiare**

Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25: **Misure minime di stabulazione**

Art. 26: **Disposizioni finali**

Art. 27: **Responsabilità civile**

Art. 28: **Sanzioni**

Allegato A: dimensioni minime per le gabbie utilizzate per la detenzione, esposizione e vendita di uccelli

Allegato B: esempi di misure ritenute confortevoli per gabbie di stabulazione

TITOLO I: FINALITÀ

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali in un contesto di corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

L'affermazione di un riequilibrato rapporto tra cittadini ed animali, rispettoso di reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali ed il rispetto per l'ambiente, il Comune di Mansuè promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e di informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali, sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, rivolte a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola ed alle giovani generazioni.

Il Comune di Mansuè, per le tematiche riguardanti la protezione degli animali, allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, promuove forme di collaborazione con le Associazioni di volontariato zoofile ed ambientaliste. Per gli aspetti igienico sanitari e di protezione degli animali, si avvale della collaborazione di altri Enti pubblici ed in particolare del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana.

TITOLO II: AMBITO DI APPLICAZIONE - DEFINIZIONI - ESCLUSIONI - PROFILI ISTITUZIONALI

Art. 1: Ambito di applicazione e definizioni

Il presente regolamento si riferisce a tutti gli animali vertebrati ed invertebrati che si trovano o dimorano stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale.

Si definisce:

- *Animale d'affezione o da compagnia*: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: i cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione ecc. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le finalità descritte sopra. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

- *Animale da reddito*: specie zootecnica allevata a fini economico-commerciali.

- *Animale da reddito in allevamento a carattere familiare*: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.

- *Animale sinantropo*: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e a cui trae sostentamento (ad esempio colombi, topi ecc...).

- *Colonia felina*: uno o più gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da singoli privati cittadini o associati che ne richiedono il riconoscimento e la

registrazione al Comune o al Servizio veterinario competente al fine della sua tutela, del mantenimento, della cura, della riduzione delle nascite e della riduzione al minimo delle problematiche di tipo sanitario e di igiene pubblica.

- *Fauna selvatica*: specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
- *Allevamento di cani e gatti per attività commerciali*: la detenzione di cani e di gatti, in numero pari o superiore a 5 fattrici che possono procreare, o la nascita di 30 o più cuccioli per anno.
- *Commercio di animali da compagnia e/o attività di servizio*: qualsiasi attività economica che prevede, ad esempio, la vendita di animali nei negozi, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Art. 2: **Esclusioni**

Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:

- alle attività economiche inerenti gli animali da reddito o ad esso in ogni modo connesse (salvo i punti 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 dell'art. 4 e gli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del presente Regolamento);
- alle attività connesse al prelievo venatorio, all'addestramento dei cani e dei rapaci per fini commerciali o di pubblica utilità, alla pesca sportiva o di mestiere quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- alle attività di raccolta di molluschi, anellidi, anfibi e larve;
- alle attività finalizzate alla lotta agli animali infestanti es. disinfezione da ratti, insetti, artropodi ed uccelli;
- alle attività connesse alla sperimentazione animale, già regolamentata da norme nazionali e comunitarie.

Art. 3: **Profili istituzionali**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste dal presente Regolamento.

2. I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrano nella definizione di "concentrazione di animali" e quindi devono sottoporsi alla tutela della vigilanza del servizio veterinario secondo le linee guida regionali per la stesura dei regolamenti di igiene urbana veterinaria (D.G.R. n. 272/2007), per la gestione degli animali pericolosi (D.G.R. n. 3882/2001), per la protezione degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. n. 1707/2004), per l'applicazione dell'anagrafe canina (D.G.R. n. 887/2004 e D.G.R. n. 1515/2004).

3. Ferme restando le previsioni contenute nell'art. 345 del R.D. 27 luglio 1934, per la stesura di regolamenti locali di igiene e sanità, nel territorio comunale, il Sindaco per motivi di sanità e sicurezza pubblica può emanare provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.

4. Il Comune con l'ausilio della Polizia Locale vigila sugli aspetti disciplinati dalla Legge 20/07/2004 n. 189, sul divieto di maltrattamento degli animali, compreso l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini, competizioni o manifestazioni non autorizzate.
5. Il Comune, in stretta collaborazione con il Servizio veterinario competente, promuove ed attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore ed alle associazioni di volontariato nonché alle scuole ed ai cittadini.
6. Nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, può determinare un contributo per il loro mantenimento; in caso di ricovero, provvede alla loro temporanea custodia nelle apposite strutture.
7. Il Comune dota la propria Polizia Locale di almeno un dispositivo di lettura dei microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

TITOLO III: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4: Detenzione e maltrattamento di animali

1. Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'art. 727 del Codice Penale, è vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, fatta salva la liberazione in luoghi adatti da parte di personale appositamente addestrato ed autorizzato, di animali destinati al ripopolamento o alla reintroduzione in libertà di animali provenienti dai centri di recupero autorizzati.
2. Chi detiene un animale è responsabile del suo stato fisico e comportamentale, deve averne cura e tutela, garantendo le esigenze minime sulla base delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali, ovvero mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie; se ferito o malato, deve approntare le giuste cure e, se del caso, sottoporlo a visita veterinaria. La responsabilità riguarda anche la regolamentazione dell'attività riproduttiva e la cura della prole dei propri animali.
3. Chi detiene un animale deve impedire che questo arrechi disturbo alla quiete pubblica, ad es. quella dei vicini, in particolar modo nelle ore destinate al riposo notturno e pomeridiano. I proprietari o detentori di animali, ed in particolare dei cani, dovranno adottare tutti gli opportuni accorgimenti e cautele nella loro custodia, per impedirne la fuga, al fine di evitare pericoli all'incolumità pubblica e all'animale.
4. La collocazione dei ricoveri degli animali, dovrà tenere conto degli accorgimenti necessari per non arrecare disturbo al vicinato; cucce, luoghi di riparo e/o recinti, vanno sistemati il più lontano possibile dai confini e dai fabbricati di altrui proprietà. I proprietari e/o detentori di animali devono adottare misure adeguate per ridurre al minimo la presenza di odori, insetti, rumori ed altri elementi di disturbo al vicinato.
5. Chiunque possiede animali da compagnia e/o esemplari di razza canina e loro incroci classificati a rischio di maggior aggressività, ha l'obbligo di seguire ogni disposizione di legge e di buon senso

per evitare danneggiamenti a persone e/o cose e di stipulare una apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, conformemente a quanto stabilito dall'apposita normativa nazionale.

6. Nel territorio del Comune di Mansuè è vietato macellare animali con pratiche crudeli, ovvero omettendo il preventivo stordimento. Le macellazioni rituali possono essere fatte soltanto in impianti di macellazione autorizzati.

7. Ad esclusione degli interventi terapeutici, è vietato sottoporre gli animali a trattamenti con sostanze farmacologicamente attive, compreso il doping, per esaltarne lo sviluppo e le prestazioni.

8. E' vietato tenere gli animali negli spazi esterni sprovvisti di ripari adeguati alle esigenze minime di specie e senza protezione dalle condizioni meteo sfavorevoli, ad es. pioggia e venti principali, irraggiamento solare diretto nei mesi caldi.

9. Le strutture che ospitano gli animali dovranno essere costruite con materiali che non siano nocivi per gli animali stessi, non presentino sporgenze o elementi con i quali possano ferirsi, siano facili da pulire e da disinfettare e conformi alla normativa edilizia vigente. Gli animali possono essere tenuti nel rispetto delle libertà generali riguardanti il loro benessere, fatte salve le norme specifiche per le varie specie allevate. E' vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo da Medico Veterinario in forma scritta. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

10. È vietato, inoltre, addestrare animali ricorrendo a violenze, costrizione fisica e collari che procurino scosse elettriche. È vietato addestrare i cani per aumentarne l'aggressività o di ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falchi adibiti alla Falconeria e degli animali artisti (definiti ai sensi del D.G.R. 17/07/1994). È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti. I Veterinari che dovessero essere chiamati a curare animali con ferite presumibilmente frutto di combattimenti devono comunicarlo alle forze dell'ordine e/o alla Autorità giudiziaria.

11. È vietata la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica, alla colorazione di uccelli e pesci per il mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto, con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare con l'alimentazione ed estemporanee colorazioni parziali a scopi e con metodi compatibili con il dovuto rispetto dell'animale.

12. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici e condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1/2005, relativo al benessere degli animali durante il trasporto effettuato in relazione ad attività economica e le norme riguardanti il trasporto stradale di animali ai sensi degli artt. 169 e 170 del Codice della Strada.

Il conducente di un veicolo che trasporti animali deve assicurare:

- a) un'aerazione sufficiente per gli animali e la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da comprometterne il benessere e/o il sistema fisiologico;
- b) la somministrazione di alimenti e acqua in caso di viaggi prolungati;

c) nel caso di trasporto su rimorchi o appendici, curare che i gas di scarico del mezzo trainante non penetrino nell'abitacolo dell'animale trasportato.

13. È fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualunque tipo ed in qualunque stato per la pratica dell'accattonaggio.

14. È vietato spellare o spiumere animali vivi, nonché strapparne il pelame. Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali dovrà essere eseguito da un veterinario. Sono vietati gli interventi di ablazione delle unghie (onisetomia), delle corde vocali (devocalizzazione) se non giustificate da gravi motivi sanitari e gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un animale non finalizzati a scopi curativi, quali il taglio della coda e delle orecchie, in conformità all'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata dall'Italia con la Legge 201, del 4 novembre 2010. Possono partecipare a fiere ed esposizioni i cani che sono stati sottoposti a taglio della coda, in corretta applicazione dell'Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2009, muniti di certificazione del Medico veterinario che ha eseguito l'intervento entro la prima settimana di vita del soggetto. È ammessa l'ablazione delle dita soprannumerarie.

15. È vietato sopprimere animali da compagnia e d'affezione se non con metodo eutanascico riconosciuto, praticato da un Medico veterinario su animali affetti da patologie incurabili o di comprovata ed accertata pericolosità, alla fine del percorso di recupero comportamentale previsto dall'Ordinanza Ministeriale del 22 marzo 2011.

Art. 5: Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. È fatto divieto sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, e le normative sanitarie e dell'allevamento a fini amatoriali nonché di ripopolamento.

2. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. di competenza, può disporre interventi per il contenimento delle popolazioni degli animali sinantropi in libertà.

Art. 6: Avvelenamenti e trappole

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi di esche o altro materiale contenente veleni, sostanze tossiche o comunque pericolose per gli animali, nei luoghi in cui questi possono avere accesso, escludendo le operazioni di derattizzazione e di disinfestazione, che devono essere eseguite da personale addestrato con modalità e sostanze tali da evitare il rischio di avvelenamento per le altre specie animali. La gestione di attività di disinfestazione deve essere fatta sia nei luoghi pubblici che in ambito privato, secondo quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale del 14 gennaio 2010 e s.m.i. recante "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati" in modo da evitare rischi di avvelenamento, anche accidentali, alle specie non bersaglio.

2. Nel caso di ritrovamento di esche o di bocconi sospetti, la Polizia Locale in collaborazione con il Servizio veterinario competente, eseguirà opportune indagini al fine di accertare la presenza e l'origine delle sostanze nocive. In caso di conferma sulla pericolosità di detti materiali e sostanze, dovrà essere predisposta la bonifica dell'area interessata.
3. In caso di sospetto clinico o dopo conferma a seguito di esami di laboratorio di casi di avvelenamento di animali domestici, i Medici veterinari sono tenuti a segnalare l'evento alla Polizia Locale indicando, se conosciuto, il tipo di veleno usato ed il luogo in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
4. Qualora si verificassero casi di avvelenamento in aree pubbliche, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle attività turistiche o di pascolo apponendo, se del caso, dei cartelli di segnalazione sui terreni interessati dai provvedimenti sindacali.
5. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale; è consentito, invece, l'utilizzo di sistemi per la cattura in sicurezza dei gatti delle colonie feline censite, per gli interventi di disinfestazione e cattura autorizzata delle popolazioni selvatiche.

Art. 7: Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali di qualsiasi specie in premio o vincita di giochi e lotterie oppure in omaggio a qualsiasi titolo, con esclusione degli animali nelle strutture già registrate presso il competente Servizio veterinario.

Le norme di cui al precedente punto non si applicano nell'ambito di iniziative di adozione promosse dagli Enti ed Associazioni animaliste.

Art. 8: Alimentazione degli animali

1. L'alimentazione degli animali deve essere adeguata alle esigenze dell'animale e fatta con mangimi sicuri, ovvero non pericolosi per la sua salute o l'integrità fisica. È consentito l'utilizzo di mangimi trattati con sostanze farmacologicamente attive, nel quadro di programmi di profilassi sanitaria e controllo demografico delle popolazioni.
2. La quantità dell'alimento per animali deve permettere a tutti i soggetti di una determinata popolazione di assumere la quota del proprio fabbisogno, evitando qualsiasi episodio di competizione; a tal fine, i punti per l'alimentazione dovranno essere adeguati al numero di soggetti presenti.
3. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, con specifiche esclusioni dettate da caratteristiche di specie ad es. i rettili.

Art. 9: Pet-therapy e cani per disabili

Il Comune di Mansuè favorisce l'utilizzo di animali nell'ambito del territorio comunale, per la pet-therapy, da parte di persone e/o Associazioni ed Enti accreditati. I cani che accompagnano i disabili

ed i non vedenti possono liberamente accedere a tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, in deroga alle limitazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 10: Esposizione e commercializzazione di animali

1. I commercianti di animali, anche se in forma occasionale e/o al di fuori dei negozi con struttura fissa, devono informare adeguatamente l'acquirente sulle relative esigenze fisio-etologiche, in modo da garantire un acquisto ed una detenzione consapevole e responsabile.

2. Nei negozi di vendita e cessione, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano turbate le loro funzioni fisiologiche ed il loro naturale comportamento.

3. In particolare, è fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico animali per un tempo superiore all'orario di apertura; per comprovate esigenze di benessere, il Servizio veterinario potrà disporre la modifica dei tempi e le modalità di esposizione. Per le specie previste, nelle ore notturne, deve essere assicurato un adeguato oscuramento da fonti luminose esterne. È vietata l'esposizione di animali in vetrina sottoposti all'azione della luce solare diretta.

4. Gli animali non potranno essere ceduti prima di aver ultimato la fase di imprinting materno.

5. Nelle giornate di chiusura dovrà essere assicurata l'ispezione almeno giornaliera per la verifica dello stato di salute, la somministrazione di alimento e acqua e per le cure necessarie.

6. Per le specie nelle quali è consentito, è vietata la somministrazione di alimento costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o, comunque, estranei alla conduzione dell'attività commerciale.

7. Le gabbie utilizzate per la detenzione devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati (le indicazioni relative alle misure delle gabbie/voliere per uccelli sono elencate nell'allegato A) ed essere sottoposte a regolari operazioni di pulizia e, se del caso, di disinfezione.

Le gabbie, le voliere, i terrari e qualsiasi altra attrezzatura o punto di esposizione dovranno essere dotati di dispositivi adeguati alla specie per l'assunzione di alimenti, acqua e di sistemi che permettano di sottrarsi alla vista in caso di necessità. Nel caso di presenza contemporanea di più animali naturalmente competitori, le strutture di ricovero dovranno essere sufficientemente separate, in modo da evitare qualsiasi stress. Nelle strutture di vendita dovrà essere prevista la presenza di gabbie, box ecc. in numero proporzionato al tipo e alla quantità di animali esposti, per il ricovero in aree separate rispetto al punto espositivo di vendita, di animali malati, feriti o con problematiche comportamentali.

8. È vietata in tutto il territorio comunale, con esclusione degli spazi appositamente dedicati allo svolgimento di mercati, fiere ed esposizioni, la commercializzazione di animali ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito il benessere e per la cui detenzione si applicano le disposizioni del presente Regolamento e delle Norme superiori.

I commercianti non potranno, di norma, vendere/cedere animali a minori di anni 18 ovvero, se minori, privi dell'assenso scritto di chi ne esercita la patria potestà.

Art. 11: Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mercati, fiere, esposizioni e manifestazioni con la partecipazione di animali, nonché l'attendamento di circhi su tutto il territorio comunale, è soggetto ad idonea autorizzazione, previo parere favorevole del Servizio Veterinario competente, in ottemperanza alla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi. Le richieste da parte del responsabile dell'evento dovranno pervenire al competente ufficio comunale con almeno 30 giorni di anticipo per permettere la predisposizione dell'iter autorizzativo.
2. Le aree autorizzate utilizzate per eventi con presenza di animali dovranno essere pulite e disinfettate al termine delle manifestazioni. Le strutture circensi sono soggette al rispetto dei criteri individuati dalla vigente normativa specifica, in relazione all'utilizzo negli spettacoli di animali esotici e alla tutela e salvaguardia sia delle specie in via di estinzione che della pubblica sicurezza.
3. È vietata in tutto il territorio comunale la partecipazione alle mostre, fiere ed esposizioni dei cuccioli di cane e gatto di età inferiore ai 4 mesi e di soggetti non svezzati di altre specie d'affezione.
4. È consentita la partecipazione degli animali ai vari eventi a condizione che gli stessi siano in buone condizioni di salute e, se del caso, scortati da documentazione commerciale e/o sanitaria attestante la provenienza da Paesi o zone non colpite da divieti di spostamento ed immunizzati per le malattie soggette a copertura vaccinale obbligatoria.

Art. 12: Seppellimento di animali d'affezione

1. Il Regolamento CE n. 1069/2009 classifica come materiali di categoria 1) gli animali d'affezione, degli zoo, dei circhi e da esperimento, anche in relazione al fatto che possono contenere alti livelli di residui di medicinali veterinari e che, soprattutto nel caso di animali esotici, è difficile stabilire l'esatta causa di morte. Per questo tipo di materiali si prevede l'invio ad impianti di incenerimento o di trasformazione riconosciuti. Per gli animali da compagnia (cani e gatti) e per gli equidi, è possibile una deroga secondo le modalità stabilite dalle Autorità nazionali.
2. Viste le criticità nella gestione del seppellimento di animali, si dà atto che il sistema legale con minor rischio per l'uomo, gli animali e l'ambiente è lo smaltimento mediante conferimento dei cani e gatti morti presso il Canile sanitario dell'U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, dove è attivo un deposito temporaneo per il successivo conferimento ad impianto autorizzato di incenerimento. I privati cittadini e le strutture professionali veterinarie possono conferire le spoglie di cani e gatti per il successivo invio all'incenerimento ad una ditta autorizzata, pagando una tariffa in base al peso. Per i cavalli non produttori di alimenti (d'affezione), l'alternativa all'invio ad uno stabilimento di trasformazione è lo smaltimento mediante incenerimento diretto a ditta autorizzata (cremazione).
3. È consentito il seppellimento degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali). I cimiteri per gli animali d'affezione possono essere realizzati da soggetti pubblici o privati e sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda U.L.S.S. per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere

di demanialità, di cui all'articolo 824 del Codice Civile, in quanto l'ambito di applicazione è limitato ai cimiteri per salme.

Per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5) dell'art. 14 della L.R. n. 60/1993 (Zona E).

Al fine della tutela dei corpi idrici, dei terreni e dei prodotti da possibili contaminazioni, nel territorio comunale è possibile seppellire animali da compagnia in terreni privati alle seguenti condizioni:

- distanza minima di 250 metri da pozzi e sorgenti d'acqua;
- distanza minima di 30 metri dai corsi d'acqua;
- distanza minima di 10 metri dalle scoline dei prati e dei campi;
- presenza sopra l'animale di almeno un metro di terra;
- riporto di terra sopra la fossa in modo che non si formino ristagni d'acqua.

4. Il seppellimento di equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo è riservato alle tipologie/categorie che verranno definite dal Ministero della Salute di concerto con le Regioni e le Province Autonome, a condizione che sia fatta specifica richiesta al Sindaco, al fine di ottenere l'autorizzazione al sotterramento, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, allegando copia della denuncia di decesso dell'animale ed un certificato veterinario che attesti le cause di morte.

Art. 13: Trasporto e conduzione di animali

1. È consentito il trasporto degli animali su tutti i mezzi pubblici operanti nel Comune nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti stabiliti dal Gestore del servizio; per i taxi, alla disponibilità del conduttore. L'animale dovrà, in ogni caso, essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, il quale è tenuto ad assicurarne la sicurezza nel trasporto; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola indossata ed il mantenimento delle condizioni igieniche.

2. I gatti, i volatili e gli altri animali esotici devono essere trasportati nei mezzi solo all'interno di idonei contenitori/gabbie.

3. Per quanto riguarda il trasporto degli animali sui veicoli a motore, si fa riferimento alle disposizioni previste dagli articoli 169 e 170 del Codice della Strada.

TITOLO IV: NORME PARTICOLARI PER SINGOLE SPECIE

CANI

Art. 14: Conduzione di cani nei luoghi pubblici

1. I cani devono poter effettuare un'attività motoria regolare adeguata alla taglia ed alla razza.

Agli animali d'affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente. Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

2. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e dotati delle opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e correre liberamente, senza costrizioni di sorta, sotto la sorveglianza dei loro accompagnatori che ne sono comunque responsabili, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

3. È vietato l'accesso e la presenza di animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di alimenti. Nei locali aperti al pubblico, ad es. negozi o luoghi dove si somministrano alimenti, ogni gestore è libero di decidere se consentire o meno l'accesso di animali al seguito dei padroni o limitarlo a particolari aree preventivamente individuate; in caso di divieto, il titolare dell'attività deve apporre sulla porta di ingresso un apposito avviso.

Gli animali che hanno libero accesso ai locali aperti al pubblico dovranno essere tenuti al guinzaglio a fianco del padrone e, se necessario, indossare la museruola in modo da non ostacolare e creare pericolo per gli altri clienti. È consentito condurre cani negli edifici pubblici nei quali non siano previsti appositi avvisi di divieto, solo se muniti di guinzaglio corto e museruola, garantendo la sicurezza per il pubblico, il silenzio e la pulizia dei luoghi.

4. La lunghezza del guinzaglio non dovrà essere superiore a 1,50 metri ed avere sufficienti garanzie di robustezza in funzione della taglia del cane; chi affida la custodia del proprio cane ad altri deve assicurarsi che sia in grado di gestirlo correttamente per la sicurezza delle persone, degli altri animali e dei luoghi.

5. È fatto obbligo, ove necessario, l'utilizzo anche dell'apposita museruola qualora i cani possano determinare danni o disturbo ed in ogni caso, se classificati a maggiore rischio di aggressività, secondo le norme nazionali e regionali riguardanti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, dovranno essere comunque adottate tutte le misure affinché il cane non possa in alcun caso mordersi persone o altri animali. Il collare non dovrà essere di tipo "a strozzo", "strangolo" o "semi-strangolo" e privo di punte interne.

In caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, le forze di Polizia e le guardie zoofile potranno richiedere ai proprietari/detentori di applicare la museruola al cane.

6. È vietato condurre a catena o guinzaglio animali selvatici e/o esotici.

7. È vietato condurre animali nei cimiteri ad esclusione dei cani accompagnatori di non vedenti.

8. Salvo che il fatto non possa essere configurabile come reato, è assolutamente vietato aizzare i cani contro le persone e contro altri animali, ovvero incitarli all'aggressione o alla difesa in forme non adeguate.

9. È fatto, comunque, divieto ai cacciatori di effettuare attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia al di fuori dei luoghi e dei periodi consentiti.

10. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nazionali e regionali, è competenza esclusiva del Servizio veterinario U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, per il tramite del personale addetto e/o convenzionato.

Art. 15: Anagrafe canina

1. E' fatto obbligo, al proprietario o altro detentore, di provvedere entro 60 giorni dalla nascita e, comunque, prima della cessione, all'iscrizione dei propri cani all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da eseguirsi a cura dei veterinari pubblici o liberi professionisti autorizzati.
2. I proprietari di cani devono comunicare al Servizio veterinario competente ogni decesso, smarrimento o cambio di proprietà degli animali registrati nella banca dati dell'anagrafe canina, entro i 15 giorni successivi all'evento.
3. Gli organi di vigilanza, appositamente dotati di lettori di microchip ed accesso alla banca dati dell'anagrafe canina, potranno in ogni momento verificare i dati contenuti nel microchip risalendo al proprietario ed al detentore degli animali.

Art. 16: Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

1. La cuccia dei cani dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa almeno su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra. Le superfici dei recinti dovranno essere drenanti e/o scolanti ed adeguatamente pulite, disinfettate e disinfestate.
2. Le superfici e le attrezzature interne ai ricoveri dovranno permettere il libero movimento dell'animale, secondo le sue esigenze fisiologiche.
3. La recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di almeno il 50% di quanto previsto dalla tabella. Il rapporto tra lunghezza e larghezza del box sarà minimo un terzo.
4. I recinti di nuova realizzazione per la *detenzione temporanea* o *permanente* dei cani dovranno avere la superficie minima in m² conforme alla seguente tabella. Se viene garantita una movimentazione quotidiana dei cani al di fuori dei box o, su parere motivato del Servizio veterinario competente, è possibile derogare dalla superficie minima riportata nella colonna "detenzione permanente" prendendo a riferimento quella indicata nella colonna seguente denominata "detenzione temporanea".

<i>Peso del cane in Kg</i>	<i>Superficie minima del box in m² detenzione temporanea (meno di 60 giorni)</i>	<i>Superficie minima del box in m² detenzione permanente (più di 60 giorni)</i>
< 10	4,00	10,00
da 11 a 30	6,00	12,00
> 30	8,00	15,00

5. Secondo quanto indicato dalla L.R. 19 giugno 2014 n. 17, al proprietario o detentore anche temporaneo di animali d'affezione è vietato l'uso della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

6. È ammesso tenere cani ed altri animali sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, di protezione, di benessere degli animali e di quiete pubblica previste dai rispettivi regolamenti vigenti.

7. È fatto obbligo ai possessori di cani già dimostratisi mordaci, di indole potenzialmente tale o che siano di taglia sufficiente per danneggiare i bambini, anche solo per gioco, di esporre al confine di proprietà e/o ai possibili ingressi, uno o più cartelli con la dicitura “ATTENTI AL CANE”. L'apposizione di tale cartello da parte di tutti gli altri possessori di cani resta facoltativa.

Art. 17: Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono obbligati alla rimozione degli escrementi prodotti dai loro animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, per il successivo smaltimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani “secchi” o nei cestini porta rifiuti nei luoghi pubblici esibendo, su richiesta degli organi di Polizia Locale o delle altre Forze di Polizia, l'apposita dotazione (paletta e/o sacchetto a tenuta o altra idonea strumentazione) che garantisca la raccolta igienica ed immediata delle deiezioni; sono esentati da questo obbligo solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.

2. Sono tenuti all'obbligo di ripulitura delle deiezioni sul suolo pubblico anche i proprietari/detentori di altre specie animali, come ad esempio i cavalli.

GATTI

Art. 18: Colonie feline

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale sono protetti ai sensi della L.R. n. 60/1993 ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi luogo, pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti in libertà, che sia o meno accudita da parte di singoli cittadini o da Enti di protezione.

2. Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

3. Il Comune tutela l'attività svolta dai cittadini che si adoperano come curatore di colonia felina, riconoscendo un referente per ciascuna colonia censita. Il censimento delle colonie feline viene effettuato congiuntamente tra il Servizio veterinario competente e le Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale o i curatori di colonia registrati. Ai cittadini curatori di colonia felina viene permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a tutte le aree di proprietà pubblica del territorio comunale dove siano insediate le colonie censite. Gli stessi sono tenuti alla regolare pulizia dei luoghi destinati all'alimentazione dei gatti nel rispetto delle norme di igiene del suolo pubblico.

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico e viene organizzata da curatori di colonia, in collaborazione col Servizio veterinario competente, nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalla normativa. I gatti catturati, sterilizzati e/o curati, sono successivamente reimmessi all'interno della colonia di provenienza.

5. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili; la soppressione mediante eutanasia viene praticata unicamente da un medico veterinario con metodo riconosciuto.

EQUIDI - VOLATILI - ANIMALI D'AFFEZIONE E DA COMPAGNIA - ANIMALI NON CONVENZIONALI E RETTILI

Art. 19: Detenzione di equidi

1. Al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario, ad es. lo sviluppo di odori, la proliferazione di insetti, rumori ecc., non è consentito l'allevamento di equidi nelle zone residenziali. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco su precisa istanza del proprietario/detentore, previo parere favorevole del Servizio veterinario competente.

2. Nell'allevamento permanente all'aperto, le condizioni sono soddisfatte qualora, in caso di eventi meteorologici sfavorevoli, tutti gli animali contemporaneamente dispongano di una protezione adeguata che offra riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva e di un settore di riposo sufficientemente asciutto. Le aree esterne vanno munite di attrezzature idonee a garantire il costante accesso all'acqua pulita e ad una corretta nutrizione (es. mangiatoia coperta).

Le superfici dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non devono essere fangose né imbrattate di feci o urina. La salute e il benessere degli animali (ad es. lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie), vengono controllati quotidianamente dal proprietario/detentore ed almeno due volte al giorno in caso di fattrici prossime al parto o che hanno appena partorito.

3. È fatto assoluto divieto di stabulazione fissa per gli equidi, poiché riduce al minimo la loro libertà di movimento e limita eccessivamente il loro comportamento naturale nonché il loro campo visivo e la loro posizione di riposo naturale.

4. Nella seguente tabella vengono fornite le misure adeguate dei box per l'allevamento e la custodia dei cavalli al chiuso, a seconda della taglia dell'animale.

Cm. altezza al garrese	< 120	120-134	134-148	148-162	162-175	> 175
M ² di superficie minima per cavallo	5,5	7	8	9	10,5	12
Altezza minima in cm. del soffitto nel settore dei cavalli	1,8	1,9	2,1	2,3	2,5	2,5

Per le giumente con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30%. La larghezza minima dei box dovrà essere almeno una volta e mezza l'altezza al garrese.

Per stabilire l'altezza minima del soffitto dell'unità di detenzione ci si basa sulla taglia del cavallo più grande; la misurazione viene effettuata a partire dall'altezza massima della lettiera.

5. Gli equidi allevati dovranno avere a disposizione superfici sufficientemente ampie all'esterno dei box di allevamento per potersi muovere liberamente.

Le dimensioni raccomandate per le aree di uscita all'aperto sono riportate nella seguente tabella.

Cm. altezza al garrese	< 120	120-134	134-148	148-162	162-175	> 175
M ² di superficie per cavallo	14	18	20	25	30	30
M ² di superficie per 2-5 cavalli giovani	80	90	100	120	150	150

6. Le misure indicate non si applicano alle aree attrezzate e alle scuderie annesse agli ippodromi per il ricovero momentaneo di equidi in attività agonistica.

7. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi e a pesi eccessivi e/o a situazioni incompatibili con il loro stato e/o la loro natura.

8. Agli equini adibiti ad attività sportive o da diporto va sempre tolta la sella quando non lavorano.

9. Il Comune autorizza lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:

a) il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione sia idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli animali e ad evitare scivolamenti;

b) il tracciato su cui si svolge la manifestazione garantisca la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri, degli equidi e delle persone che assistono alla manifestazione;

c) il percorso sia protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute.

Art. 20: Detenzione di volatili d'affezione e da compagnia

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli esercizi commerciali.

La detenzione dei volatili d'affezione e da compagnia dovrà avvenire secondo le seguenti specifiche:

a) lo spazio di ogni gabbia/voliere deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente e di aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia. Le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie presenti, il cui diametro deve permettere all'uccello di posare almeno i 2/3 del piede. I posatoi vanno posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e/o timoniere e che non vengano imbrattati con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le vaschette per il bagno periodico. Le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali possano avere

facile accesso ad alimento ed acqua, senza toccare il fondo della gabbia. La distanza tra le sbarre deve impedire che un uccello vi rimanga incastrato con una o più parti del corpo;

b) le gabbie/voliere che contengono più soggetti, devono avere dimensioni sufficienti ad evitare il sovraffollamento ed il raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche ecc.;

c) le gabbie/voliere devono essere sistemate il più lontano possibile dai confini e dai fabbricati di altrui proprietà, in modo da ridurre al minimo il disturbo del vicinato, non essere esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta, all'intenso calore o al freddo eccessivo;

d) il proprietario/detentore deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente circostante;

e) laddove necessario, deve essere fornito agli uccelli un numero sufficiente di nidi per la cova;

f) è vietato togliere l'accesso all'acqua ai volatili per provocarne la muta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Sono vietate le mutilazioni.

Art. 21: Detenzione di animali esotici, non convenzionali e rettili

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali. Per gli animali di cui al presente articolo la detenzione in gabbia, se inevitabile, dovrà tener conto delle specifiche già indicate nell'allegato I, al D.G.R. n. 3882/2001, per gli animali esotici, compresi gli aracnidi e dell'art. 15 del D.G.R. n. 272/2007, per gli animali detenuti in terrari.

2. Nel caso in cui gli animali allevati rientrino negli appositi elenchi degli esotici o a rischio di estinzione, il loro possesso dovrà essere comunicato al Corpo Forestale dello Stato, ottenendo e conservando il certificato CITES di accompagnamento.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

OVINI E CAPRINI

Art. 22: Detenzione di ovini e caprini

1. La detenzione di ovini, caprini e suini ad uso amatoriale non è consentita nelle zone residenziali, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario di difficile gestione (sviluppo di odori, proliferazione di insetti ecc.). Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario competente.

2. Gli allevatori sono comunque tenuti alla registrazione dell'allevamento presso il Servizio Veterinario competente, all'identificazione e registrazione dei soggetti secondo le previsioni dell'anagrafe zootecnica, a far sottoporre i soggetti agli interventi di profilassi obbligatoria delle malattie, a mantenere l'igiene dei luoghi, lo stato sanitario ed il benessere degli animali allevati secondo le buone pratiche.

Nell'allegata tabella vengono fornite le misure adeguate dei box per l'allevamento degli ovini-caprini al chiuso a seconda della taglia dell'animale.

Cm. altezza al garrese	Capre giovani e capre nane 23-40 kg	Capre e becchi 40-70 kg*	Capre e becchi oltre 70 kg	Pecore 50-70 kg	Arieti e pecore senza agnelli 90 kg	Pecore con agnelli oltre 90 kg**
Box in gruppo Larghezza della posta di foraggiamento cm.	20	35	40	35	50	70
Box in gruppo M²/capo per gruppi fino a 15 capi	0,5	1,7	2,2	1,0	1,5	1,8
ogni capo in più	0,4	1,5	2,0	–	–	--
Box singoli M²/capo	2,0	3,0	3,5	2,0	2,5	3,0

* **Peso degli animali non in gravidanza**

** **Peso degli agnelli fino a 20 kg.**

4. Nella detenzione singola, gli animali devono aver contatto visivo con gli altri della stessa specie. Il settore di riposo deve avere una lettiera sufficiente ed adeguata.

5. Nell'allevamento permanente all'aperto, le condizioni sono soddisfatte quando in condizioni meteorologiche estreme, gli animali dispongono di una protezione adeguata che offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali e contemporaneamente si dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto. Qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente, viene messo a disposizione altro foraggio che soddisfi i requisiti di igiene e di qualità predisponendo, se necessario, opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta).

6. Le superfici dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non devono essere fangosi né imbrattati di feci o urina. La salute e il benessere degli animali (es. lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie), vengono controllati quotidianamente, almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati.

7. Lo smaltimento degli animali morti deve avvenire secondo le previsioni del Regolamento CE n. 1069/2009 e le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1530 del 28 agosto 2013, con l'invio ad impianti riconosciuti.

ANIMALI ACQUATICI

Art. 23: Detenzione di specie animali acquatiche

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali, la cui detenzione deve tener conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche della specie:

- a) gli animali acquatici dovranno avere a disposizione spazi adeguati a garantire un sufficiente movimento, tenuto conto anche del proprio comportamento sociale;
- b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
- c) gli acquari dovranno essere dotati di adeguati arricchimenti e di zone di riparo per ridurre al minimo lo stress da predazione e da paura; è sconsigliato l'uso di acquari sferici o, comunque, aventi pareti curve.

ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

Art. 24: Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. L'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è consentito nelle sole zone agricole e deve essere comunicato dal proprietario/detentore al Servizio Veterinario competente per il territorio, dichiarando sotto la propria responsabilità il rispetto delle seguenti specifiche:

- a) le strutture utilizzate devono essere conformi alle previsioni contenute nel Regolamento Edilizio e nel Regolamento di Igiene comunali;
- b) l'allevamento deve essere compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- c) l'allevatore deve dichiarare preventivamente il numero massimo ed il tipo di animali che intende detenere (capacità massima per specie), sulla base della struttura e delle attrezzature utilizzate;
- d) i detentori degli animali devono applicare buone prassi di igiene zootecnica, ad es. pulizia regolare ed efficace lotta contro gli animali infestanti (in particolare insetti e roditori);
- e) gli animali non devono essere tenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

2. In deroga, potrà essere consentito l'allevamento di animali da reddito a carattere familiare in aree private che insistono in zone residenziali/commerciali/direzionali, su autorizzazione del Sindaco previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. competente.

3. La detenzione di suini negli allevamenti a carattere familiare può essere fatta all'interno di box ben strutturati, sufficientemente ampi e dotati di aree di riposo pulite, asciutte e confortevoli. A seconda della stagione, è necessario creare una superficie di riposo che con temperature basse garantisca un comfort termico adeguato, ad es. ricoperta di lettiera di paglia, stame, trucioli ecc., e con alte temperature permetta agli animali di disperdere il calore, ad es. terra, cemento ecc.

4. Gli animali devono avere costante accesso all'acqua pulita ed un'alimentazione adeguata all'animale allevato. Al fine di esprimere i comportamenti naturali, essi devono avere sufficiente spazio e la possibilità di ritirarsi in caso di conflitto con gli altri soggetti presenti nel box. Agli

animali deve essere messo a disposizione del materiale manipolabile quale paglia, fieno, erba, legno ecc.

5. Gli animali devono essere periodicamente controllati per le parassitosi esterne ed interne ed, eventualmente, sottoposti a cure veterinarie. Gli stalli devono essere sottoposti a costante pulizia mediante rimozione degli escrementi e rinnovo delle lettiere. Deve essere predisposto un piano di lotta per gli animali infestanti ed, in particolare, per insetti volanti, striscianti e roditori.

Misure minime dei box per la stabulazione di un gruppo di suini

CATEGORIA	Suinetti svezzati da 15 a 25 kg	Suini da 25 a 85 kg	Suini da 85 a 110 kg	Suini da 110 a 160 kg	Suini oltre 160 kg
m² di superficie totale per animale	0,35	0,75	1,00	1,70	2,00
di cui superficie di riposo per animale	0,25	0,50	0,70	1,00	--

- 1) Un lato del box deve misurare almeno 2 m.
- 2) La superficie della mangiatoia (truogolo) non va calcolata se non è sopraelevata di almeno 15 cm.
- 3) Vi deve essere un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie; solo una minima parte della superficie può essere perforata per agevolare il deflusso dei liquidi. I travetti per suini di peso da 15 a 25 kg devono avere apertura massima di 11 mm e larghezza massima di 50 mm, per i suini sopra i 25 kg apertura massima di 20 mm e larghezza massima di 80 mm.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25: Misure minime di stabulazione

Per le dimensioni degli spazi di detenzione degli animali di cui all'articolo 20, si raccomanda il rispetto delle misure minime riportate nell'allegato A. Per le dimensioni degli spazi di detenzione degli animali di cui agli articoli 21 e 23, si raccomanda il rispetto delle misure minime riportate nell'allegato B.

Art. 26: Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto o appositamente escluso dal campo di applicazione del presente Regolamento valgono le norme stabilite dalle Leggi comunitarie, nazionali e regionali.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

3. La Polizia locale, le altre forze di Polizia e le Guardie zoofile, riconosciute nei limiti delle competenze stabilite dalla L.R. n. 60/1993 e dalla Legge n. 189/2004, vigilano sull'attuazione del presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento dovrà avere la più ampia diffusione possibile fra gli operatori del settore, nel mondo della scuola e fra la cittadinanza.

Art. 27: Responsabilità civile

1. Chiunque detiene o possiede un animale a qualsiasi titolo è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia sia che sia stato smarrito o sia fuggito.

2. La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo.

Art. 28: Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Capo I della Legge n. 689/1981, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981, così come modificato dall'art. 6/bis della Legge n. 125 del 24.07.2008, per le violazioni delle norme ai Regolamenti Comunali e, in tal caso agli artt. 4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24, con delibera di Giunta può essere stabilito un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste per legge, fra cui la possibilità di disporre anche dell'attività autorizzata.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

5. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 15, è prevista ai sensi dell'art. 5 comma 2° della Legge n. 281 del 14.08.1991 e della Legge Regionale n. 60 del 28.12.1993, una sanzione amministrativa di € 77,00.

ALLEGATO A: DIMENSIONI MINIME DELLE GABBIE A CUI FARE RIFERIMENTO PER LA DETENZIONE, L'ESPOSIZIONE E LA VENDITA DEGLI UCCELLI (la taglia delle specie elencate va intesa come indicativa, farà fede l'effettiva taglia dei singoli esemplari)

Specie di taglia medio-piccola					
Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cm ²)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cm ²)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
10 cm. Passeriformi esotici, Canarini <i>(Es.: 15 passeriformi esotici o canarini in una gabbia di 60 x 45 cm)</i>	2700	15	30	120	10
20 cm. Ondulati, Agapornis spp., Neophema, Piccoli Lori <i>(Es.: 10 ondulati in una gabbia di 60 x 45 cm)</i>	2700	10	40	250	15
25 cm. Calopsitte, Poicephalus (P. senegalus, rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori grandi, Conuri, Neophema spp., Pyrrhura <i>(Es.: 6 Calopsitte in una gabbia di 60 x 45 cm)</i>	2700	6	40	450	20
30 cm. Roselle (Platycercus eximius), Parrocchetti dal collare (Psittacula cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, Parrocchetto monaco, Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus (P. robustus, gulielmi, cryptoxanthus) <i>(Es.: 4 Parrocchetti dal collare in una gabbia di 60 x 45 cm)</i>	2700	4	50	600	20
40 cm. Ara (nobilis, auricollis, maracana), Cacatua (roseicapillus, sulphurea, s. citrinocristata, leadbeateri, goffini) sanguinea, ducorspii), Rosella (Platycercus elegans, adelaidae, flaveolus) Cenerini, Amazona spp., grandiLori, Eclectus, Alisterus, Polytelis spp., Psittacula (krameri, cyanocephala, alexandri), Cyanoliseus p. patagonus <i>(Es.: 2 esemplari in una gabbia di 75 x 60 cm)</i>	4500	2	50	2000	40

Specie grandi

Generalmente gli esemplari appartenenti alle specie grandi vanno mantenuti singolarmente in una gabbia. La misura minima della gabbia deve permettergli di sbattere le ali senza urtare i lati e di non toccare il fondo con la coda. Nel caso di due esemplari che vengono mantenuti nella stessa gabbia la larghezza minima deve essere incrementata del 60%.

Lunghezza approssimativa della specie	Misura minima della superficie del fondo (cm ²)	N. uccelli	Altezza minima della gabbia (cm ²)	Incremento della superficie della base della gabbia per ogni ulteriore esemplare (cm ²)	Lunghezza posatoio per individuo (cm)
50 cm. Cacatua (galerita, ophthalmica, moluccensis, alba), Ara (severa, manilata) <i>(Es.: 1 esemplare in una gabbia di 75 x 60 cm)</i>	4500	1	75	2700	60
Da 50 cm. a 100 cm. Anodorhynchus hyacinthinus, Ara (ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera) <i>(Es.: 1 esemplare in una gabbia di 150 x 90 cm)</i>	13500	1	120	4800	60

ALLEGATO B: Esempi di misure minime ritenute confortevoli per gabbie di detenzione, l'esposizione e la vendita per mammiferi d'affezione

Conigli e piccoli roditori

Specie animale	Per gruppi fino a n. animali		Per animale in più	Altezza della gabbia	
	Peso	Numero (n)	Superficie (cm ²)		
Coniglio *					
- razze nane fino a 2 kg		1-2	3400	-	40
- razze piccole da 2 a 3,5 kg		1-2	4800	-	50

*Queste misure sono intese per 1-2 animali socievoli, o una coniglia madre con figliate fino al 30° giorno.

Specie animale	Per gruppi fino a n. animali		Per ogni animale in più	Altezza della gabbia	
	Peso	Numero (n)	Superficie (cm ²)		
Topo					
- fino a 30 g		4	200	40	12
- più di 30 g		2	200	75	12
Ratto					
- fino a 100 g		2	350	100	12
- da 100 a 250 g		1	350	150	12
- da 250 a 500 g		1	600	250	14
- più di 500 g		1	800	300	14
Criceto dorato/criceto nano					
- fino a 80 g		2	200	75	12
- più di 80 g		1	200	150	12
Cavia					
- fino a 200 g		1	350	150	12
- da 200 a 400 g		1	600	200	14
- più di 400 g		1	800	500	14
Gerbillone		1-2	600	-	14
Cincillà		1-2	2500	-	50
Scoiattolo striato		1-2	3000	-	74

Furetti

Gabbia di superficie di almeno 0,64 mq. Gabbie con misure ridotte sono ammesse alla condizione che l'animale abbia la possibilità di movimento all'esterno della gabbia, quotidianamente per alcune ore.

Pesci d'acqua dolce

Gli acquari dovrebbero avere una capienza minima commisurata ai pesci presenti. La densità ammessa dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio e aerazione dell'acqua.

Esempi di misure minime ritenute confortevoli per gabbie di detenzione, l'esposizione e la vendita per mammiferi d'affezione

Volatili

Specie animale	Per gruppi fino a n. animali		Per ogni animale in più	Altezza della gabbia
	Numero (n)	Superficie della voliera (cm ²)	Superficie (cm ²)	cm.
Piccoli Passeriformi	4	1600	-	40
Usignoli del Giappone	2	1600	-	
Grandi passeriformi	2	1600	-	
Cocorite e calopsitte	2	3200	-	40
Specie piccole di colombi	2	3200	-	40
Merlo indiano	2	3200	-	75
Grandi pappagalli (ara e cacatua)	2	8 (sup. 4 m ²)	1	2

Rettili, Sauri, Iguane e Cheloni

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cm ²	Per ogni animale in più Superficie in cm ²	Altezza del terrario cm.
Tartarughe d'acqua	1			
Parte emersa		2 x (lunghezza carapace ²)	1,5 x (lunghezza carapace ²)*	-
Parte sommersa		4 x (lunghezza carapace ²)	2 x (lunghezza carapace ²)*	lunghezza carapace
Tartarughe terrestri	1	9 x (lunghezza carapace ²)	3 x (lunghezza carapace ²)*	-

Specie animale	Numero	Superficie del terrario in cm ²	Altezza del terrario cm.
Sauri terricoli	1-4 (secondo la specie)	2 x (lunghezza totale)*	lunghezza totale
Sauri arboricoli	1-4 (secondo la specie)	2 x (lunghezza totale)*	3 x (lunghezza totale)
Iguane verdi	2	2 m ² (+ 0,5 m ² per ogni animale in più)	200
Serpenti terricoli	1-4 (secondo la specie)	0,35 x (lunghezza totale)*	0,5 x (lunghezza totale)
Serpenti arboricoli	1-4 (secondo la specie)	0,35 x (lunghezza totale)*	0,7 x (lunghezza totale)

* moltiplicata per numero di soggetti. Inserire la misura del soggetto più grande.

Esempio:

a) 1 tartaruga terrestre $9 \times 20^2 = 3.600 \text{ cm}^2$

b) 5 tartarughe terrestri con carapace da 18 a 20 cm 1° animale $9 \times 20^2 = 3.600 \text{ cm}^2$

dal 2° al 5° animale: $3 \times 4 \times 20^2 = 4.800 \text{ cm}^2$

totale 8.400 cm^2